



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

(Provincia di Cosenza)

Sede Corigliano 0983891511 – Sede Rossano 09835291

protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

SETTORE 10 "LAVORI PUBBLICI"

SERVIZIO 2 – ESPROPRI – DEMANIO –

ORDINANZA BALNEARE n° 94 del 18 GIU. 2020

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, m. 382";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in animazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"; Vista la L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

Visto il Piano di indirizzo Regionale (P.L.R) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14/07/2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30/06/2007) in base al quale i Comuni emettono l'ordinanza balneare, riferita all'anno in Caso, per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

Visto il Piano Comunale di Spiaggia -Area Urbana Rossano approvato dalla Provincia di Cosenza con Decreto Dirigenziale n. 1 del 12/09/2017;

Visto il Piano Comunale di Spiaggia - Area Urbana Corigliano Calabro - approvato dalla Provincia di Cosenza con Decreto Dirigenziale n. 2 del 08/06/2009;

Vista l'Ordinanza n.36/2017— Disciplina della sicurezza balneare nel Compartimento Marittimo di Corigliano Calabria emessa dalla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabria il 07/06/2017, in corso di validità.

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.

Il concessionario deve comunque garantire la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 1° giugno al 30 settembre.

Nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione è possibile compiere la messa in opera e la sistemazione delle strutture, escludendo comunque l'esercizio di qualsiasi attività di impresa.

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

Dalle ore 08:00 alle ore 20:00, le aree comprese entro la distanza di mt. 200 dalla battigia.

ART. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

- In prossimità di pontili e passerelle;
- All'interno di corridoi di lancio delle unità navali;
- All'interno degli specchi d'acqua destinati all'ancoraggio di unità navali;
- Alle foci dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei collettori di scarico;
- Nelle zone di mare interdetto con specifiche ordinanze.

ART. 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:

- lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 m dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- campeggiare;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
- tenere ad alto volume radio, juke box ed in generale, ogni altro apparecchio di diffusione sonora;
- esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.), organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici, senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
- gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato, e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 ml. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.

ART. 5 — DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (*in almeno due lingue*) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/1991 n. 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991. Si dispone altresì, l'obbligo di esporre un cartello cd. "Norma Etica", con informazioni per l'utenza e per gli Organi di Controllo sull'organizzazione dello stabilimento, nonché pannelli illustrativi della storia di Corigliano-Rossano e dei servizi pubblici.

ASSISTENZA E SOCCORSO - Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia. È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI) - I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili con difficoltà motorie, ai sensi della L. n°104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare — che normalmente alla battigia — al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse — anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Corigliano-Rossano — Ufficio Demanio Marittimo Comunale e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (m 1,00 x m 0,50 con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a m 1,50 al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

L'innosservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione.

FASCIA DEI 5 METRI - Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di m 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 m dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE - Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia, dell'area libera limitrofa ed anche nello

specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare si dovrà assicurare un di stanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie e sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone, dovranno essere poste ad una distanza di almeno 1,5 m.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

USO DELLE PISCINE — Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

- ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;
- su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare del tipo omologato nel rispetto del Decreto 29 settembre 1999, n. 385;
- il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
- gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in casi di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;
- i trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alle piscine devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza.
- la pulizia della piscina e la depurazione delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

ART. 6 — NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.

ART. 7 — DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le attività Economiche, Produttive e Ricreative del Demanio Marittimo devono adottare ed attenersi alla CONFERENZA STATO, REGIONI E PROVINCE – Accordo 25 maggio 2020, n. 20/94/CR01/COV19 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.

Per tutte le condizioni non espressamente specificate nella presente, si rimanda alle disposizioni di cui al "Regolamento e Norme Tecniche" dei vigenti Piani Comunali di Spiaggia vigenti e s.m.i.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo del Comune e sul sito internet istituzionale.

Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Corigliano-Rossano, 18 GIU. 2020

Il Funzionario
F.to Ing. Nilo Domanico

Il Dirigente
F.to Arch. Giuseppe Graziani